



venerdì 25 marzo 2016

RASSEGNA STAMPA

CNPI

Una laurea professionalizzante

Italia Oggi pag. 36 del 25/03/2016

EPPI

Operazione trasparenza a pieno regime

Italia Oggi pag. 36 del 25/03/2016

APPALTI PUBBLICI

Stazioni appaltanti contro le frodi

Italia Oggi pag. 39 del 25/03/2016

RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA

Bonus del 65%, aperto da ieri lo sportello dell'Enea per inviare le comunicazioni

www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com del 25/03/2016

Certificazione energetica: in Emilia nuove regole dal 1 aprile 2016

www.edilportale.com del 25/03/2016

La proposta dei Cnpi e dei rettori per soddisfare le future esigenze di mercato

Una laurea professionalizzante

Tre anni ad hoc per formare le figure tecniche di I livello

Da qui al 2025 nuove opportunità occupazionali per oltre 2 milioni di profili tecnici intermedi. Ed è proprio in Italia, secondo l'ultimo dossier elaborato dal Centro Studi Opificium-Cnpi, dopo Germania (quasi 3 milioni di tecnici) e Francia (2,2 milioni) dove si concentreranno le maggiori opportunità occupazionali per le figure tecniche.

Le competenze che non si trovano. È naturale quindi che alla richiesta di competenze tecniche sempre più specializzate, farà da sponda anche un innalzamento del livello formativo, che però in Italia non trova un adeguato riscontro. Basti pensare che secondo l'indagine sulle previsioni di assunzione delle imprese italiane realizzata da Unioncamere-Excelsior, tra 2011 e 2015, la quota di laureati richiesti per profili tecnici è passata dal 42 al 50%. Molti di questi cosiddetti introvabili. La ragione? Una delle colpe (ma non solo) è imputata alla mancanza di un canale formativo adeguato, anche perché a più di 15 anni dalla sua introduzione, la laurea triennale continua ad essere identificata solo come il primo tassello del percorso quinquennale, venendo meno all'obiettivo iniziale di creare un percorso universitario professionalizzante. Basti pensare che la quota di laureati in ingegneria che al completamento della triennale decide di proseguire gli studi è salita dall'80,8% del 2004 all'87,5% del 2014.

Il percorso professionalizzante. Come rispondere quindi a questa criticità? Secondo i periti industriali, ma anche per il

mondo accademico (Cruil, Cun) e delle istituzioni (Miur) che sul punto si sono confrontati in occasione del convegno «Università a misura di professione» organizzato dal Cnpi lo scorso 17 marzo, la risposta è semplice: costituire un percorso di laurea professionalizzante cucita, appunto, a misura di quel tecnico di I livello tanto richiesto dal mercato. Un percorso che, sempre secondo i dati contenuti nel rapporto, potrebbe avere diverse conseguenze positive. Innanzitutto innalzare la quota di laureati, soprattutto tra i giovani. In Italia, infatti, solo il 22% dei giovani compresi tra i 30 e 34 anni ha conseguito un titolo di studio universitario, contro una media europea del 39%. Tale ritardo è da attribuire all'assenza di un canale terziario professionalizzato: solo 1 giovane su 100 ha conseguito questo tipo di titolo, rispetto al 9% della media europea. In secondo luogo ridurre la dispersione. A sei anni dall'immatricolazione in un corso di laurea triennale di ingegneria, il 29% ha abbandonato gli studi, il 50% si è laureato, mentre il 21% risulta ancora iscritto. E infine arginare il fenomeno dei neet: a un anno dal conseguimento del titolo non studia e non lavora il 24% dei diplomati degli istituti tecnici, contro il 17% del totale dei diplomati e il 4,8% di chi ha seguito il liceo. Non solo perché dal 2001 ad oggi, il numero di immatricolati provenienti dagli istituti tecnici è diminuito del 52,9%, con una perdita di oltre 42 mila unità.


Il progetto dei periti industriali. In questo quadro si colloca il progetto «università» del Cnpi che punta a inventare quella formazione mancante. I

periti industriali hanno quindi già siglato alcuni accordi con diverse università italiane con l'obiettivo di sostenere l'orientamento in entrata (verso l'università) e in uscita (verso l'albo di categoria), garantire ai giovani diplomati e laureati la possibilità di svolgere il tirocinio presso gli studi professionali degli iscritti, assicurare un sistema di mutuo riconoscimento tra i crediti formativi universitari e crediti validi ai fini della formazione continua e, infine, lavorare con gli atenei per costruire un percorso universitario ad hoc per il perito industriale. «Il nostro progetto», ha dichiarato il presidente del Cnpi Giampiero Giovannetti, «nasce dall'esigenza di elevare il titolo formativo e adeguarlo alle richieste di un mercato che ha visto crescere la concorrenza interna e il livello qualitativo della domanda. Attualmente, però, non esiste un'offerta formativa che risponda alle esigenze di alcune professioni come quella di perito industriale. Da un lato infatti, la tradizionale formazione tecnica di livello secondario è andata sempre più depauperandosi, risultando oggi del tutto inadeguata; dall'altro lato, le lauree triennali non sono riuscite a fare quel salto atteso dal sistema e che avrebbe dovuto renderle più professionalizzanti. In attesa, quindi, che politica e governo assecondino questa necessità, abbiamo sentito l'esigenza di farci parte attiva per costruire quel percorso formativo professionalizzante che, con un buon orientamento, consentirebbe di riagganciare al circuito della formazione una parte di giovani che si disperde o addirittura abbandona».



Pagina a cura
DELL'UFFICIO STAMPA
DEL CONSIGLIO NAZIONALE
E DELL'ENTE DI PREVIDENZA
DEI PERITI INDUSTRIALI
E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI
www.cnpi.it - www.eppi.it

I dati del Centro Studi Opificium-Cnpi



(*) Nel tipo A le lauree che conferiscono il massimo numero di crediti universitari (120) e che consentono l'accesso a tutti i corsi di laurea magistrale. Il tipo B, invece, conferisce un numero inferiore di crediti (90) e consente l'accesso solo a corsi di laurea magistrale in alcuni settori. Per il tipo B corrispondente al titolo LAUREA in Medicina per gli studi in genere gli studi di tipo A sono più impegnativi perché richiede il completamento degli studi di tipo B con il corso di laurea, con un numero di crediti superiore del 30% per essere ammessi.

Fonte: elaborazione Centro Studi Opificium su dati Oecd



Il presidente dell'Eppi Valerio Bignami sulle misure messe in campo dall'ente negli anni

Operazione trasparenza a pieno regime

Nel gennaio del 2015, «prima delle disposizioni dell'Anac (l'Autorità nazionale anticorruzione, presieduta da Raffaele Cantone) e dell'approvazione dei due codici per la trasparenza e l'etica da parte dell'Adepp (Associazione degli Enti previdenziali provati e privatizzati), noi avevamo già adottato dei criteri di trasparenza. Siamo una delle prime Casse pensionistiche ad averlo fatto». Il presidente dell'Eppi, l'istituto dei periti industriali e dei periti industriali laureati, Valerio Bignami, illustra in che modo i servizi e le prestazioni destinate ai professionisti iscritti siano state, nel tempo, rese estremamente chiare e fruibili online (sul sito www.eppi.it). E gli stessi esponenti della categoria, sottolinea, dati alla mano, manifestano un «elevato gradimento» per quanto è stato messo a loro disposizione.

Domanda. Presidente Bignami, come ha deciso l'Eppi di intraprendere un percorso per far sì che l'Ente diventasse una «casa di vetro»?

Risposta. Occorre fare una premessa: tutti parlano di trasparenza, ogni sito internet è ricco di notizie e, ogni tanto, qualche giornalista affronta la questione, accedendo ai portali in modo molto

frettoloso, si fa un'idea e, nel giro di pochi minuti, scrive quel che, a ben guardare, non corrisponde al vero. L'Eppi, perciò, onde evitare che vengano nuovamente messe in luce delle inesattezze, ritiene giusto far chiarezza: innanzitutto, credo si stia confondendo la trasparenza con la quantità di comunicazioni che vengono erogate. Io sono dell'avviso che più documenti vengono pubblicati e divulgati, meno informazione limpida viene diffusa.

D. Perché?

R. Perché una gran quantità di notizie, di fatto, produce un effetto opposto alla chiarezza che si vorrebbe perseguire. La trasparenza, a mio modo di vedere, infatti, significa approfondire gli aspetti, andarne a fondo, soprattutto esprimere la verità su ogni argomento che si affronta e si decide di rendere fruibile all'utenza. E ciò andrebbe fatto in maniera sintetica ed essenziale, riportando gerarchicamente le informazioni. È uno sforzo, quello di riportare correttamente i fatti all'esterno che l'Eppi ha inteso realizzare sin dallo scorso anno, quando cioè, prima ancora che lo chiedessero l'Autorità anticorruzione, o andasse in questa direzione pure la nostra associazione delle Casse pensionistiche dei professionisti, l'Adepp, con apposite Linee guida, ci siamo incamminati sulla strada della trasparenza. E siamo stati fra i primi Enti previdenziali, nel gennaio, ad intraprendere un simile iter di chiarezza a beneficio degli iscritti e


di chiunque volesse consultare il nostro sito internet. Selezioniamo, perciò, le informazioni e «traduciamo» tutti i documenti prima della pubblicazione, perché i contenuti possano essere recepiti immediatamente da chi va a leggerli online. E senza errori.

D. Ci saranno ulteriori progressi su questo fronte?

R. Il problema, in molti casi, è la tempistica: le pagine web devono essere aggiornate con materiali, e ciò richiede un costante impegno. Su questo abbiamo ancora ampi margini di miglioramento, e dedicheremo risorse per ottenere risultati sempre più elevati sul versante della giusta comunicazione ai periti industriali. Però, mi preme sottolineare la bontà della operazione di selezione contenutistica che l'Eppi ha avviato. E che sicuramente non si fermerà, nella convinzione che la ridondanza delle notizie crei soltanto confusione.

D. Il riscontro degli utenti è molto buono, vero?

R. Sì, lo è. Il gradimento che ci viene comunicato da chi ha avuto accesso al sito dell'Eppi è il seguente: nel 2015, in base a 5.473 giudizi espressi (su circa 15.000 iscritti all'Eppi, dunque oltre un terzo, ndr) il 40% si è dichiarato «molto soddisfatto» del servizio, il 54% «soddisfatto» ed il 6% «per niente soddisfatto». Ciò ci conforta, perché è evidente che i siti debbano essere immediatamente, o quasi, in grado di fornire il servizio desiderato, di indicare il link di cui si ha bisogno. Ma non ci sentiamo appagati: l'Eppi proseguirà sulla linea di apportare quotidianamente dei miglioramenti a quella che è «l'interfaccia» per far incontrare periti industriali ed Ente previdenziale. Nel segno della vera trasparenza.



Valerio Bignami



L'obiettivo è prevenire i conflitti di interesse per evitare distorsioni della concorrenza

Stazioni appaltanti contro le frodi

Il personale deve prevedere misure anticorruzione

Pagina a cura
di ANDREA MASCOLINI

Scatta la responsabilità disciplinare, amministrativa e penale per il personale della stazione appaltante che è in posizione di conflitto di interesse relativamente a una procedura di appalto pubblico; ogni amministrazione deve prevedere idonee misure di prevenzione della corruzione e delle frodi connesse ad eventuali interessi economici, finanziari o personali del personale che interviene nella procedura di aggiudicazione.

E quanto stabilisce l'articolo 42 dello schema di decreto legislativo contenente il nuovo codice dei contratti pubblici sul quale entro i primi di aprile si dovranno esprimere con pareri che si annunciano corpi (ormai sembrano almeno 30 i punti da ritoccare), le commissioni parlamentari, il Consiglio di Stato e la Conferenza unificata. La disposizione recepisce analoghe norme delle direttive europee del 2014 che per la

prima volta hanno introdotto una disciplina sui problemi derivanti da situazioni di conflitto di interesse che possono fare capo ai responsabili delle stazioni appaltanti o al personale del prestatore di servizi.

Il principio generale è che le stazioni appaltanti devono prevedere misure adeguate per contrastare le frodi e la corruzione e individuare, prevenire e risolvere in modo efficace ogni ipotesi di conflitto di interesse nello svolgimento delle procedure di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni.

L'obiettivo espressamente citato nella disposizione è quello di evitare qualsiasi distorsione della concorrenza e garantire la parità di trattamento di tutti gli operatori economici, si tratta dello stesso scopo che persegue la disciplina in materia di «partecipazione precedente di candidati o offerenti» di cui all'articolo 67 dello schema di decreto delegato, con la differenza che quest'ultima

norma è destinata soltanto a soggetti esterni alla stazione appaltante, mentre l'articolo 42 riguarda anche i soggetti interni e i prestatori di servizi che hanno partecipato alle fasi preliminari. L'articolo 42 introduce quindi, in maniera innovativa rispetto all'attuale codice, la definizione di conflitto d'interesse facendo riferimento alle situazioni in cui il personale di una stazione appaltante o di un prestatore di servizi che, anche per conto della stazione appaltante, interviene nello svolgimento della procedura

di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni o può influenzarne, in qualsiasi modo, il risultato, ha, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di appalto o di concessione.

Il caso che si può immaginare è quello del soggetto che supporta il responsabile del procedimento della stazio-

ne appaltante nella predisposizione degli atti di gara.

La norma si indirizza al «personale» sia della stazione appaltante, sia del prestatore di servizi, e stabilisce che in questi casi il soggetto interessato deve astenersi dal partecipare alla procedura di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni, pena l'incorrere (nel caso del personale dipendente pubblico) in responsabilità disciplinare, fatte salve le ipotesi di responsabilità amministrativa e penale (che riguarda anche il prestatore di servizi). Si prevede che le disposizioni trovino applicazione anche per la fase di esecuzione dei contratti pubblici (esempio per la direzione lavori).

La stazione appaltante dovrà vigilare sul rispetto delle norme del nuovo codice e di quelle che essa stessa detterà in via generale o nei singoli atti di gara, oltre che sul rispetto della disciplina nazionale in materia di conflitti di interesse e di lotta alla corruzione.

© Riproduzione riservata

Speciale appalti

Tutti i venerdì una pagina
nell'inserto Enti Locali
e una sezione dedicata su
www.italiaoggi.it/specialeappalti

Delibera Anac chiarisce l'applicazione del «pantouflage»

L'ex controllore pubblico non gareggia per l'appalto

Auna gara pubblica non può partecipare una società il cui socio e amministratore abbia rivestito cariche in una società in house che in passato aveva gestito il servizio oggetto dell'affidamento; la norma che impone l'applicazione dell'istituto del «pantouflage» deve essere interpretata in maniera ampia perché finalizzata a prevenire fenomeni corruttivi e asimmetrie anticoncorrenziali. E quanto ha affermato l'Autorità nazionale anticorruzione con la delibera n. 292 del 9 marzo 2016, rispetto ad una gara per l'affidamento in concessione del servizio di parcheggi pubblici a pagamento senza custodia a favore di una società il cui presidente del consiglio di amministrazione e proprietario del 50% delle quote sociali, aveva svolto la funzione di direttore generale della società in house del comune affidatario del servizio dal 2008 al 2014.

Il contenimento del rischio di situazioni di corruzione connesse all'impiego del dipendente successivo alla cessazione del rapporto di lavoro è disciplinato dall'art. 53, comma 16-ter del dlgs 165/2001, stabilisce (per tre anni dalla cessazione del servizio) il divieto di svolgimento di attività professionale (cosiddetto «pantouflage») per i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni; a tale divieto si aggiunge la nullità dei contratti posti in essere in violazione del divieto.

Si poneva, quindi il problema dell'estensione dei divieti e delle nullità previste dal citato art. 53, comma 16-ter del dlgs n. 165/2001, a un ex dipendente pubblico che ab-

bia deciso, successivamente alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, di costituirsi in proprio, anche in forma societaria, per esercitare un'attività economica per la quale abbia maturato specifica esperienza durante la permanenza al servizio della pubblica amministrazione. Secondo l'Avvocatura comunale, la norma nulla disporrebbe con riferimento all'ex dipendente pubblico che decide di diventare egli stesso operatore economico; viceversa l'Anac accede ad una interpretazione ben più ampia.

La delibera chiarisce che le finalità perseguite dalla disposizione impongono una lettura della stessa non limitata al dato letterale ma ampia e conforme all'intenzione del legislatore di contenere, attraverso l'istituto del «pantouflage», il rischio di situazioni di corruzione successive alla cessazione del rapporto di lavoro e quindi si applica anche se l'ex dipendente costituisce una propria società prestandovi attività professionale. Diversamente, dice l'Anac, si sarebbe determinata, in sede di formulazione dell'offerta, un'asimmetria informativa in favore della società aggiudicataria rispetto agli altri concorrenti, in grado di minare il corretto svolgimento della procedura di affidamento. Inoltre, l'Anac specifica che, con riferimento agli operatori economici presso i quali l'ex dipendente non può prestare servizio nel periodo di raffreddamento devono ritenersi inclusi anche gli operatori potenzialmente destinatari dell'attività autoritativa e negoziale della p.a. (nel caso tutti i partecipanti alla gara per l'affidamento del servizio di gestione dei parcheggi a pagamento del comune).

© Riproduzione riservata

Quotidiano del Sole 24 Ore

Edilizia e Territorio

Stampa

Chiudi

25 Mar 2016

Bonus del 65%, aperto da ieri lo sportello dell'Enea per inviare le comunicazioni

Massimo Frontera

L'Enea comunica che da ieri è attivo lo sportello on line al quale inviare la documentazione relativa agli interventi di riqualificazione energetica degli edifici. La comunicazione, che consente di beneficiare delle detrazioni del 65%, va effettuata entro i 90 giorni dalla conclusione dei lavori.

PUNTO DI ACCESSO ALLO SPORTELLO "FINANZIARIA 2016.ENEA.IT

«Ad oggi - segnala l'Enea - è possibile inviare la documentazione relativa a interventi di riqualificazione dell'intero edificio, coibentazioni dell'involucro edilizio, sostituzione infissi, installazione di schermature e pannelli solari e di impianti di climatizzazione invernale».

«Per quanto riguarda invece le nuove tipologie ammesse ai benefici dell'ecobonus dalla legge di stabilità 2015, come l'acquisto di dispositivi multimediali per il controllo da remoto di impianti di riscaldamento, climatizzazione e produzione di acqua calda, la documentazione potrà essere inviata non appena saranno state adottate le necessarie disposizioni attuative», aggiunge l'Enea.

TUTTO SUL BONUS DEL 65%: INFO, GUIDA, NORME, FAQ, MODELLO DI CALCOLO

In sette anni 2,5 milioni di interventi per 25 miliardi di euro di investimenti


«Dal 2007, anno di introduzione degli ecobonus, al 2014, l'ENEA ha ricevuto oltre 2,5 milioni di pratiche relative a interventi per circa 25 miliardi di euro che hanno consentito un risparmio totale di circa 50mila GWh, pari al consumo di energia di Roma in un anno», fa inoltre sapere l'Enea.

P.I. 00777910159 - Copyright Il Sole 24 Ore - All rights reserved

Certificazione energetica: in Emilia nuove regole dal 1° aprile 2016

di Alessandra Marra 25/03/2016

Contributo di 15 euro a carico del certificatore e verifiche di conformità sugli attestati



25/03/2016 – A partire dal 1° aprile 2016 in Emilia-Romagna entreranno in vigore le disposizioni relative alle attività di controllo e alla corresponsione del contributo per gli Ape da parte dei certificatori.

Lo ha stabilito la Giunta regionale dell'Emilia-Romagna nella [delibera 304/2016](#) che posticipa di alcuni mesi (da gennaio ad aprile 2016) l'entrata in vigore delle disposizioni della [DGR 1275/2015](#) relative all'avvio delle attività di controllo e di corresponsione del contributo da parte dei certificatori, in considerazione dei tempi tecnici necessari per il completamento da parte dell'Organismo di Accreditamento **del sistema informatizzato per la gestione della procedura** di riscossione del contributo e delle attività di controllo.

Certificazione energetica degli edifici: il contributo per i certificatori

Con il provvedimento la Regione stabilisce che il **contributo richiesto** ai soggetti certificatori per ogni Attestato di Prestazione Energetica emesso sia di **15 euro**.

Il pagamento del contributo, da parte dei soggetti certificatori accreditati, potrà essere effettuato anche mediante l'**utilizzo di sistemi telematici**.

Tale contributo verrà utilizzato per lo svolgimento delle attività di **verifica di conformità degli attestati di prestazione energetica** emessi dai soggetti certificatori accreditati sulla base del programma annuale predisposto dall'Organismo regionale di Accreditamento (ERVET Spa).

ERVET Spa provvederà poi a **stilare un rapporto** entro il 30 novembre 2016, e successivamente con cadenza semestrale, sullo stato di avanzamento del programma di controllo, sul **numero di certificazioni energetiche rilasciate** e sull'ammontare complessivo dei contributi incassati e dei costi sostenuti nel periodo di competenza.

Certificazione energetica degli edifici: le verifiche di conformità

Gli accertamenti comprenderanno:

-**la verifica documentale degli attestati** di prestazione energetica selezionati, sulla base di valutazioni di congruità e coerenza dei dati in essi riportati;

- la verifica documentale **dei dati di ingresso utilizzati** per la determinazione della prestazione energetica, sulla base della coerenza dei dati di progetto o di diagnosi utilizzati per lo sviluppo della metodologia di calcolo;

- l'effettuazione di ispezioni in campo, compreso il sopralluogo dell'edificio o dell'unità immobiliare.

Le verifiche saranno **effettuate da personale ispettivo adeguatamente qualificato** ed operante su incarico dell'Organismo Regionale di Accreditamento.